



***L'azione di regresso dell'INAIL attraverso la
costituzione di parte civile ex art.61
D.lgs.81/2008:
un contributo al funzionamento della
giustizia***

***Avv. Maurizio Menegatti
(Coordinatore Avvocatura INAIL – Veneto)***



D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 - Art. 10 - commi 1, 2, 3 e 4

- 1. (Esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile)**
- 2. Nonostante l'assicurazione permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.**
- 3. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile.**
- 4. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.**



D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 - Art. 10 - commi 5, 6, 7 e 8

5. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, a seguito di domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

6. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

7. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.

8. (Ricomprendione del v.c. rendita)



D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 - Art. 11 - commi 1, 2 e 3

1. L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valor capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

2. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

3. (Omissis: Regresso contro l'infortunato per dolo nella causazione dell'infortunio)



Legge 123 del 3.8.2007 - Art. 2

“Notizia all'INAIL di taluni casi di esercizio dell'azione penale”

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.




D. Lgs. 81/2008 - Art.61

“Esercizio dei diritti della persona offesa”

- 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,, il P.M. ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.**
- 2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime ... hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del C.P.P., con riferimento ai reati commessi con violazione**

DANNO CIVILE E INDENNIZZO INAIL






ALTRI RAPPORTI TRA DANNO CIVILE E REGRESSO PER IL RECUPERO DELL'INDENNIZZO INAIL

- **IDENTITA' DI SOGGETTO PASSIVO**
- **PRESUPPOSTO - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO**
- **PARZIALE IDENTITA' DI OGGETTO**
- **ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO SE NON SUPERIORE ALL'INDENNIZZO**
- **EFFICACIA DELLA SENTENZA OTTENUTA DALL'INFORTUNATO**

A




B



*Due processi paralleli e separati, con 2 Giudici (e cancellerie) impegnati.
Due sentenze separate, anche diverse*

C


SISTEMA ART. 61 D.LGS. 81/2008



*La sentenza è unica nei confronti dell' IMPUTATO, della PARTE CIVILE PRIVATA
(LAVORATORE), dell'INAIL*



TRANSAZIONE



La trattativa è unica